



Comune
Di Milano



REGOLAMENTO ALBO ZONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL CONSIGLIO DI ZONA 8

(approvato con delibera di Consiglio n. 55 del 4 Marzo 2004)

Successivamente modificato con Delibere:

- n. 114/2008
- n. 128/2012

CAPO I – Finalità

Art. 1 Oggetto

Questo Regolamento stabilisce i criteri generali per la costituzione e la tenuta dell'Albo delle associazioni della Zona 8 e per la concessione dei benefici e delle agevolazioni conseguenti a tale iscrizione, assicurando la trasparenza, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa al fine di promuovere attività culturali, ricreative e sociali che valorizzino la Zona 8.

I criteri, le procedure e le modalità individuati, costituiscono presupposto necessario per l'adozione e la legittimità di atti e provvedimenti con i quali sono assegnati i benefici e le agevolazioni.

CAPO II – Albo Zonale delle associazioni

Art. 2 Istituzione dell'Albo zonale delle associazioni

L'Albo zonale delle Associazioni ha la finalità di raggruppare le Associazioni che agiscono nei settori dell'assistenza, della cultura, della scienza, della protezione degli animali e dell'ambiente, dello sport, del tempo libero, nonché di altri servizi di interesse collettivo e che svolgono attività ed iniziative di interesse generale.

L'albo si propone inoltre di facilitare i rapporti tra Associazioni e Amministrazione zonale e rappresenta, inoltre, uno strumento di promozione e valorizzazione delle libere forme associative. L'iscrizione all'albo zonale è il presupposto necessario per usufruire dei benefici di cui al Capo III del presente regolamento.

Le Associazioni che intendono iscriversi all'albo zonale devono possedere i seguenti requisiti:

1. Essere regolarmente costituite mediante un proprio Atto costitutivo, Statuto e registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.
2. Non perseguire fini di lucro
3. Avere la sede legale in Zona, o essere operanti in Zona, da almeno un anno.
4. Non essere iscritte in alcun altro Albo Zonale. Il divieto in esame non riguarda le Associazioni che sono organizzate sul territorio attraverso sezioni, la cui autonoma identità sia riscontrabile attraverso i seguenti indici di riferimento: presenza di propri organi direttivi, sede legale e codice fiscale.

L'esame relativo alla domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni dovrà essere completato dalla Commissione competente entro i termini di legge.

ART. 3 Modalità di iscrizione all'Albo zonale

L'iscrizione all'Albo Zonale avviene presentando agli uffici del Settore Zona specifica domanda conformemente alle modalità stabilite dal Presente Regolamento e dalle disposizioni attuative adottate dal Direttore di Settore.

Il Consiglio di Zona, con apposita deliberazione, approva l'iscrizione all'albo dopo che il Direttore di Settore ha verificato la completezza e la validità della documentazione prodotta.

Il Settore trasmette alla Commissione Istruttoria di competenza il fascicolo istruito della richiesta di iscrizione per il successivo inoltro al Consiglio. La Commissione, nel caso in cui ravvisi incompletezza della documentazione prodotta o altri motivi ostativi, previsti da norma, potrà chiedere chiarimenti agli uffici del settore.

Art. 4 Aggiornamento e cancellazione dall'Albo

Il Settore Zona effettuerà annualmente il controllo del mantenimento dei requisiti richiesti alle associazioni per l'iscrizione all'Albo e presenterà al Consiglio di Zona, almeno una volta all'anno e comunque entro il 30 novembre di ciascun anno, un resoconto sulla verifica effettuata.

CAPO III – Concessione di benefici e agevolazioni

Art. 5 – Concessione di strutture e spazi della Zona.

La Zona 8 metterà a disposizione i servizi e le proprie strutture per le associazioni iscritte all'Albo zonale, al fine di consentire lo svolgimento delle attività proposte. Le strutture assegnate alla Zona 8 saranno concesse in uso a titolo gratuito secondo quanto previsto dall'art. 11 della procedura per la concessione degli spazi multiuso e dei locali scolastici, cui si rinvia.

Art. 6 Progetti o singole iniziative delle associazioni

L'iscrizione all'Albo zonale delle associazioni è titolo preferenziale nella valutazione dei requisiti per l'affidamento in gestione indiretta della realizzazione di iniziative deliberate dal Consiglio di Zona.

Art. 7 Riconoscimento dell'iscrizione all'Albo

Le associazioni iscritte all'Albo zonale possono inserire nel loro materiale di presentazione la seguente dicitura: "Associazione riconosciuta e iscritta all'Albo della Zona 8 del Comune di Milano".

Art. 8 Diritto di informazione

Alle associazioni iscritte all'Albo la Zona trasmetterà la delibera annuale di programmazione contenente i criteri di attribuzione dei fondi per la realizzazione delle attività promozionali della Zona e la documentazione e pubblicità di tutte le singole iniziative promozionali deliberate dal Consiglio.

Art. 9 Consulta delle Associazioni zonali

Le associazioni iscritte all'Albo zonale entrano a far parte di diritto della Consulta delle associazioni zonali che viene convocata dal Presidente del Consiglio di Zona almeno una volta l'anno.

Art 10 Disposizioni finali

La Zona provvederà, a cadenza almeno annuale, a promuovere presso la cittadinanza la conoscenza delle associazioni iscritte all'Albo ed eventualmente delle attività da loro svolte.

Art. 11 Patrocinio e pubblicizzazione delle iniziative

Il patrocinio di attività delle associazioni o di manifestazioni può essere concesso, previa richiesta del legale rappresentante dell'Associazione, con formale deliberazione del Consiglio di Zona. Il patrocinio del Consiglio di Zona deve essere reso noto pubblicamente dall'associazione che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa o della propria attività, sui quali dovrà essere apposto, oltre allo stemma del Comune di Milano, anche il logo della Zona 8. La concessione del patrocinio non comporterà benefici economici a favore delle manifestazioni per le quali è deliberato.

CAPO IV – Disposizioni finali

Art. 12 Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si rinvia al Regolamento Comunale del Registro delle Associazioni e al Regolamento del Decentramento Territoriale.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione della relativa deliberazione.